



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 2905

Seduta del 04/03/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19 ED INTESA TRA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (CONFINDUSTRIA LOMBARDIA, AIOP, ANISAP E ARIS) E REGIONE LOMBARDIA PER L'IMPIEGO STRAORDINARIO DI PERSONALE SANITARIO PRESSO OSPEDALI PUBBLICI LOMBARDI AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Luigi Cajazzo

I Dirigenti Marco Cozzoli Paola Palmieri

L'atto si compone di 8 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **VISTI:**

- la l.r. 33/2009 ed in particolare l'art. 8 a tenore del quale le strutture private accreditate sono parte integrante del SSL;
- l'art. 23-bis del d.lgs. 165/2001 che, seppure con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni, agevola la mobilità tra pubblico e privato in un'ottica di collaborazione;
- l'art. 12 del DL 35/2019 e successive modificazioni che consente agli enti del SSN di procedere sino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale di medici specializzandi iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica o al penultimo, qualora quest'ultimo abbia durata quinquennale, laddove inseriti nelle graduatorie di concorso a tempo indeterminato;

**RICHIAMATA** la d.g.r. 2851/2020 con la quale è stato approvato lo schema di accordo con le Università lombarde al fine di definire, giusto quanto prescritto dal d.l. 35/2019, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale;

**RICHIAMATA**, altresì, la nota del Ministero della Salute del 1° marzo 2020 prot. 2627 che ha richiesto alle Regioni un forte incremento della disponibilità dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e malattie infettive e la cui attuazione impone un deciso incremento delle risorse sanitarie da assegnare;

**CONSIDERATO** lo stato di grave emergenza determinato dalla diffusione del COVID-19 che ha colpito numerosi operatori sanitari e ha comportato un aggravio di richieste assistenziali alle strutture pubbliche rendendo problematico garantire le prestazioni sanitarie essenziali a fronteggiare l'emergenza COVID-19;

**DATO ATTO** che le strutture private accreditate ed a contratto, aderenti ad alcune associazioni di categoria, hanno dato la loro disponibilità a mettere a disposizione, per il tramite della Direzione Generale Welfare ed in relazione alle possibilità di ciascun erogatore, proprio personale sanitario che potrà prestare la propria opera presso le strutture pubbliche che verranno individuate dalla stessa DGW per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, come da Protocollo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO**, pertanto, necessario approvare il Protocollo d'intesa sopra citato tra associazione di categoria (AIOP, ANISAP, ARIS e Confindustria Lombardia) e



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

Regione Lombardia per l'impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, allegato parte integrante del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che tale personale presterà la propria attività presso le strutture pubbliche individuate per il periodo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e comunque non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa, rinnovabili in caso di ulteriore necessità;

**RITENUTO** necessario che gli Erogatori privati accreditati e a contratto sottoscrivano con gli Ospedali convenzioni volte a disciplinare eventuali ulteriori aspetti di dettaglio, nel rispetto dei principi contenuti nel protocollo allegato;

**RITENUTO**, pertanto, nelle more di formalizzazione dell'accordo sopra richiamato da parte delle singole Università, di dare indicazione alle singole ASST di utilizzare immediatamente, laddove necessario, le graduatorie di concorso di cui all'art. 12 del DL 35/2019, stipulando i relativi contratti e definendo lo svolgimento delle attività secondo le modalità di cui all'accordo della d.g.r. 2851/2020;

**CONSIDERATO**, peraltro, che l'emergenza in argomento oltre agli aspetti più strettamente sanitari ha evidenti ripercussioni anche sull'ordinario svolgimento delle attività amministrative di tutti gli erogatori, pubblici e privati;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno autorizzare il Direttore Generale della DG Welfare ad accordare, laddove necessario, il differimento di termini amministrativi non previsti a pena di decadenza o prescrizione a carico degli erogatori pubblici e privati;

**Ad unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare il Protocollo d'intesa sottoscritto tra associazioni di categoria (AIOP, ANISAP, ARIS Confindustria Lombardia) e Regione Lombardia per l'impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, allegato parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che tale personale presterà la propria attività presso le strutture



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- pubbliche individuate dalla DG Welfare, per il periodo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e comunque non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa, rinnovabili in caso di ulteriore necessità;
3. di stabilire altresì che tra gli Erogatori privati accreditati e a contratto e gli Ospedali vengano sottoscritte convenzioni volte a disciplinare eventuali ulteriori aspetti di dettaglio, purchè nel rispetto dei principi contenuti nel protocollo allegato;
  4. di autorizzare il Direttore Generale della DG Welfare ad accordare, laddove necessario, il differimento di termini amministrativi non previsti a pena di decadenza o prescrizione a carico degli erogatori pubblici e privati;
  5. di dare indicazione alle singole ASST di utilizzare immediatamente, laddove necessario, le graduatorie di concorso di cui all'art. 12 del DL 35/2019, stipulando i relativi contratti e definendo lo svolgimento delle attività secondo le modalità di cui all'accordo della dgr 2851/2020.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA (AIOP, ANISAP, ARIS, CONFINDUSTRIA LOMBARDIA) E REGIONE LOMBARDIA PER L'IMPIEGO STRAORDINARIO DI PERSONALE SANITARIO PRESSO OSPEDALI PUBBLICI LOMBARDI AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19.**

Le Associazioni di categoria ... nella persona di ...

Regione Lombardia nella persona del Direttore Generale Welfare...

**VISTO** lo stato di grave emergenza determinato dalla diffusione del COVID-19 che ha colpito numerosi operatori sanitari e ha comportato un aggravio di richieste assistenziali alle strutture pubbliche, in particolare in ambito infettivologico e rianimatorio, rendendo così problematico garantire le prestazioni sanitarie essenziali a fronteggiare l'emergenza COVID 19;

**VISTA** la l.r. 33/2009 ed in particolare l'art. 8 a tenore del quale le strutture private accreditate sono parte integrante del SSL;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 23-bis del d.lgs. 165/2001 che, seppure con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni, agevola la mobilità tra pubblico e privato in un'ottica di collaborazione;

concordano quanto segue

**Art. 1**

Le strutture private accreditate ed a contratto (di seguito **EEPA**) associate alle associazioni di categoria firmatarie del presente protocollo (di seguito **Protocollo**) danno la piena disponibilità, in relazione alle possibilità di ciascun erogatore, a mettere a disposizione, per il tramite della Direzione Generale Welfare (di seguito **DGW**), proprio personale sanitario (di seguito **Personale**) che potrà prestare la propria opera presso strutture pubbliche (di seguito, **Ospedali**) per concorrere all'erogazione di prestazioni sanitarie presso gli Ospedali che verranno individuati dalla stessa DGW, per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e comunque non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, rinnovabili in caso di ulteriore necessità.

## Art. 2

Gli EEPA aderenti dovranno sottoscrivere con gli Ospedali convenzioni volte a disciplinare eventuali ulteriori aspetti di dettaglio (di seguito **Accordi Attuativi**), nel rispetto dei principi contenuti nel presente protocollo:

- i. ogni aspetto conseguente e correlato alla firma del presente Protocollo sarà regolato, in conformità al medesimo, direttamente tra EEPA e Ospedale;
- ii. i rapporti con il Personale individuato dagli EEPA per prestare la propria opera presso gli Ospedali continueranno ad essere intrattenuti e regolati dagli accordi contrattuali attualmente in essere tra gli EEPA e il proprio Personale;
- iii. gli EEPA continueranno a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio Personale;
- iv. gli Ospedali nei quali il Personale degli EEPA presterà servizio dovranno assicurare la massima collaborazione al fine di consentire agli EEPA di provvedere a tutte le comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa *ratione temporis* applicabile (es. INAIL, INPS);
- v. il Personale individuato dagli EEPA per l'erogazione di prestazioni di cui al presente Protocollo opererà in conformità alle indicazioni della Direzione Sanitaria dell'Ospedale, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- vi. la supervisione al processo di esecuzione delle prestazioni e dell'attività necessaria sarà garantita, per gli aspetti Organizzativi, Procedurali e Tecnico-Scientifici, dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale e dal Direttore della Unità Operativa dell'Ospedale;
- vii. l'Ospedale garantirà al personale inviato dagli EEPA la copertura assicurativa per la responsabilità civile nell'ambito dell'attività professionale svolta presso l'Ospedale;
- viii. la sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dagli EEPA per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte dall' Ospedale sotto la responsabilità di quest'ultimo, essendo l'attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell'Ospedale;
- ix. gli EEPA garantiscono che il Personale che sarà inviato presso l'Ospedale sia formato ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell'attività prestata, con specifico riguardo alla Formazione come dettagliato nell'Accordo Stato regioni del 21/12/2011 e s.m.i;
- x. l'Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre

a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare;

- xi. l’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori degli EEPA, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra Datori di Lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- xii. all’Ospedale competono gli obblighi della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (di seguito, **DPI**) in applicazione delle disposizioni *ratione temporis* applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario;
- xiii. il personale inviato dagli EEPA presso l’Ospedale dovrà:
  - ✓ mantenere strettamente riservati e confidenziali tutti i dati, le informazioni e i documenti, ricevuti, consegnati e/o scambiati conservando tutte le Informazioni riservate con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto del presente impegno alla riservatezza;
  - ✓ utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità del presente protocollo;
  - ✓ non divulgare alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza o in possesso in ragione o in occasione dell’esecuzione dell’attività;
  - ✓ restituire immediatamente, su richiesta dell’Ospedale, tutti i documenti eventualmente ricevuti in esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo;
  - ✓ trattare le Informazioni riservate nel pieno rispetto, *ratione temporis*: (a) del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, (b) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, (c) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e (d) dei provvedimenti e autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo;
  - ✓ laddove obbligato, ai sensi di legge a comunicare informazioni riservate (a titolo esemplificativo, in base ad un provvedimento vincolante amministrativo o giudiziario, o in base a disposizioni inderogabili di legge o di regolamento) divulgarle in conformità alla legge e alle disposizioni *ratione temporis* applicabili;

xiv. la DGW e gli EEPA convengono che eventuali pregressi reciproci rapporti già instaurati in relazione allo stato di emergenza di cui al presente Protocollo dovranno intendersi regolati dal presente Protocollo e dagli Accordi Attuativi stipulati tra gli EEPA e gli Ospedali.

Letto, firmato e sottoscritto,

per AIOP Lombardia – dr. Dario Beretta

per ANISAP Lombardia – dr. Andrea Buratti

per ARIS Lombardia – dr. Roberto Costantini

CONFINDUSTRIA Lombardia – dr. Marco Bonometti